



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA
“BRUNO UBERTINI”

REGOLAMENTO

RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI
ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI
PUBBLICI (OPEN DATA)

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE,
ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO
DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)**

TITOLO I.....	3
Disposizioni Generali.....	3
Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
TITOLO II.....	4
Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento.....	4
Art. 4 - Esclusioni.....	4
TITOLO III.....	5
Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati.....	5
Art. 5 - Pubblicazione dei dati.....	5
Art. 6 - Riutilizzo dei dati.....	6
Art. 7 - Partecipazione.....	6
TITOLO IV.....	6
Attuazione.....	6
Art. 8 - Responsabilità.....	6
Art. 9 - Attuazione e controlli.....	6
Art. 10 - Decorrenza e pubblicità.....	6

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati dell'IZSLER Zooprofilattico Sperimentale Lombardia Emilia Romagna "Bruno Ubertini" (IZSLER), prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, appartengono alla collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, l'IZSLER rende disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dati aperti, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso dell'IZSLER:
 - a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
 - b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
 - c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione e elaborazione da parte di umani o macchine;
 - b. *documento*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 - c. *dato dell'IZSLER*: il dato formato, o comunque trattato, dall'IZSLER medesimo;
 - d. *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
 - e. *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
 - f. *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - g. *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - i. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - ii. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - iii. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
 - h. *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
 - i. *titolare del dato*: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
 - j. *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nel portale dell'IZSLER, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione e identificazione.

- k. *riutilizzo*: l'uso del dato di cui è titolare l'IZSLER da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- l. *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m. *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- n. *dataset*: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o. *dataset dei dataset*: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- p. *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q. *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

TITOLO II

Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati dell'IZSLER, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo dell'IZSLER i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo dell'IZSLER i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'IZSLER, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 4 - Esclusioni

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili online, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone

fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui l'IZSLER è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.
6. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza dalla Direzione e sono raccolte in un unico elenco aggiornato.

TITOLO III

Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

1. L'IZSLER all'interno del proprio portale attiva una sezione dedicata alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.
2. Il portale web dedicato ai dati di tipo aperto rende disponibili, tramite link ipertestuale, in apposite sezioni:
 - a) il catalogo delle banche dati in possesso dell'IZSLER;
 - b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
 - c) l'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
 - d) i dataset di tipo aperto.
3. Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Il portale indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con l'IZSLER in merito ai dati di tipo aperto.
4. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti della Direzione o U.O. e o Reparto competente sui dati pubblicati.
5. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.
6. L'IZSLER favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
7. L'elenco dei dataset (dataset dei dataset) dei dati di tipo aperto dell'IZSLER definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche della pubblicazione dei dati di tipo aperto non determinate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, o dalla normativa vigente, sono programmate dall'IZSLER in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche sul portale web dedicato ai dati di tipo aperto.
8. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
9. L'IZSLER rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 6 - Riutilizzo dei dati

1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
2. I dati e documenti che l'IZSLER pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. Le licenze adottate sono la licenza italiana per i dati aperti "Italian Open Data Licence v. 2.0" (IODL2) e la licenza internazionalmente riconosciuta "Creative Commons Attribuzione" (CCBY), e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali. L'attribuzione dei dati inserita nelle licenze è:
 - a. all'IZSLER;
 - b. all'IZSLER e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.

Art. 7 - Partecipazione

1. Chiunque può chiedere all'IZSLER di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, indirizzando le richieste alla casella di posta elettronica protocollogenerale@cert.izsler.it. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non dev'essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso.
2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza dell'IZSLER, e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Dirigente della struttura competente sul dataset. L'IZSLER non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.

TITOLO IV

Attuazione

Art. 8 - Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i/le Dirigenti.
2. Il Dirigente responsabile dei Sistemi Informativi è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Art. 9 - Attuazione e controlli

1. Il Direttore Generale assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati, di norma, gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'OIV può suggerire le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale e ne attesta l'assolvimento.

Art. 10 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione del programma triennale di trasparenza e sarà pubblicato sul portale internet dell'IZSLER, all'interno della sezione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 364 DEL 12/09/2013

“Amministrazione trasparente.